

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Brussels, 7 December 2012

17490/12

Interinstitutional File: 2012/0175 (COD)

EF 298 ECOFIN 1043 SURE 14 CODEC 2978 INST 720 PARLNAT 382

COVER NOTE

from:	Italian Senate
date of receipt:	3 December 2012
to:	President of the European Union
Subject:	Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on insurance mediation
	(recast) [doc. ST 12407/12 EF 168 ECOFIN 691 SURE 10 CODEC 1880 - COM(2012) 360 final]
	- Opinion ¹ on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find attached the abovementioned opinion.

_

Translations of the opinion may be available in the Interparliamentary EU information exchange site IPEX at the following address: http://www.ipex.eu/IPEXL- WEB/search.do

SENATO DELLA REPUBBLICA

- XVI LEGISLATURA ----

Doc. XVIII-bis n. 84

RISOLUZIONE DELLA 14° COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore FONTANA)

approvata nella seduta del 21 novembre 2012

SULLA

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (RIFUSIONE) (COM(2012) 360 DEF.)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 28 novembre 2012

TIPOGRAFIA DEL SENATO (100)

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Commissione, esaminato l'atto COM(2012) 360,

considerato che esso fa parte di un pacchetto unitario che mira ad ovviare alle mancanze emerse nei mercati finanziari e derivanti dall'inadeguata trasparenza del sistema, della scarsa consapevolezza dei rischi, dall'inadeguata gestione dei conflitti di interesse e dal mancato adeguamento della legislazione alla crescente complessità dei servizi finanziari;

concordando sull'opportunità di accrescere la fiducia dei consumatori nei mercati finanziari, tra l'altro mediante norme corredate di sanzioni «effettive, proporzionate e dissuasive» (articolo 26, COM(2012) 360),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica prescelta appare correttamente individuata nell'articolo 53, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) («Al fine di agevolare l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli e al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste»). Si invita, peraltro, la Commissione europea a valutare la possibilità di ampliare la base giuridica per includervi l'articolo 62 del TFUE (che estende l'applicabilità del sopra riportato articolo 53 anche alla libera prestazione dei servizi);

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà sia in termini di necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione – solo l'introduzione di norme unitarie al livello di Unione può rendere il più omogeneo possibile il livello di tutela dei consumatori nei 27 Stati membri – sia di valore aggiunto per l'Unione, in virtù dell'auspicata restaurazione della fiducia nei mercati finanziari.

Per quanto concerne il principio di proporzionalità, la proposta appare congrua agli obiettivi che si intendono perseguire.

Nel merito, si condivide pienamente l'obiettivo di accrescere il livello di trasparenza da garantire agli investitori, al fine di permettere loro scelte consapevoli e adeguate circa le singole caratteristiche dei prodotti finanziari. Si apprezza perciò la scelta di definire strumenti che prevedano informazioni, relative ai prodotti d'investimento, chiare, accurate, corrette e non fuorvianti.

Si osserva, tuttavia, che è necessario prevedere ulteriori garanzie soprattutto in merito alla trasparenza sui rischi del prodotto finanziario e a XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

come detta trasparenza possa essere efficacemente realizzata, al fine di migliorare il livello di protezione dell'investitore e di consentire una conoscenza simmetrica dei rischi.

La mancata consapevolezza del rischio finanziario dal lato «domanda» permette, infatti, all'offerta di svilupparsi in un mercato solo apparentemente concorrenziale.

Un approccio basato sulla metodologia a scenari probabilistici (approccio *risk-based*) si dovrebbe, pertanto, affiancare ad un approccio tradizionale basato, esclusivamente, su prospetti informativi.

Con riferimento alle deleghe previste nel testo in esame si rileva che viene ipotizzata una delega a tempo indeterminato (articolo 34), laddove, invece, sarebbe auspicabile trasformarla in quadriennale; prendendo, inoltre, atto dei seri dubbi espressi dalla Commissione europea nella relazione introduttiva «sul fatto che le restrizioni al suo ruolo in materia di atti delegati e misure di esecuzione siano in linea con gli articoli 290 e 291 del TFUE», si invita ad una approfondita riflessione sulle deleghe riconosciute alle autorità europee di vigilanza.

Si invita, infine, ad avere la massima cura che le traduzioni in italiano degli atti preparatori della legislazione comunitaria siano adeguate e complete. Si segnalano, in particolare, l'articolo 9 del COM(2012) 360, ove nell'*incipit* del comma 3 («L'AEAP presenta un documento informativo») il verbo potrebbe più efficacemente essere sostituito con «predispone», nonché un refuso nel rinvio alla definizione di «prodotto di investimento assicurativo» operato dall'articolo 2, paragrafo 4. Il rinvio deve, infatti, essere inteso non all'articolo 2, lettera *a*), bensì all'articolo 4, lettera *a*), del COM(2012) 352.

17490/12 IL/mf 4 DGG I **EN/IT**

€ 1,00